



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI Chieti

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 17 giugno 2016 n. 166

**.OGGETTO: FESTIVITÀ DEL PERDONO 2016 - EDIZIONE ESTIVA - PARCO DIVERTIMENTI
ED ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **17** del mese di **giugno** alle ore **13:30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, dr Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. D'ANCHINI Tommaso
2. Sig. DE IURE Domenico
3. Sig.ra LICENZIATO Francesca
4. Sig. MENICUCCI Luigi

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria delibera n. 54 del 14-03-2016 con la quale veniva determinato il periodo delle festività del Perdono 2016 dal 30 aprile al 2 maggio 2016 nonché individuate le aree pubbliche destinate al parco divertimenti e quelle per la sistemazione dei titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche che ne avevano fatto richiesta;

RILEVATO che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno di fatto impedito il normale e programmato svolgimento delle festività patronali, gli operatori del commercio su aree pubbliche e quelli degli spettacoli viaggianti autorizzati a svolgere la loro attività nell'ambito delle festività del Perdono 2016 sono stati penalizzati economicamente;

VISTA la nota a firma del Presidente del Comitato Feste Ortona assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 13381 in data 19/05/2016 integrata con la nota prot. 14973 del 07/06/2016 con la quale ha richiesto la possibilità di svolgere le manifestazioni previste per il 2 maggio 2016 e non svolte a causa delle condizioni meteorologiche avverse, nelle date dal 1 al 3 luglio 2016 con la concessione del patrocinio dell'Ente nonché l'esenzione dal pagamento della Tosap per i soggetti autorizzati a parteciparvi;

CONSIDERATO che in occasione di tali festeggiamenti, da sempre, viene autorizzato l'insediamento di un parco di divertimenti e di attività commerciali su aree pubbliche dei settori merceologici alimentare e non alimentare;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che, ai fini della concessione del richiesto patrocinio, l'iniziativa di che trattasi rientri nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sociale ed economica;

RITENUTO che:

- effettivamente, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno impedito il programmato svolgimento delle loro attività, il comitato feste, gli operatori del commercio su aree pubbliche e quelli degli spettacoli viaggianti autorizzati a svolgere le loro attività nell'ambito delle festività del Perdono 2016 sono stati penalizzati economicamente;

- la sfavorevole congiuntura che coinvolge in maniera generalizzata tutte le attività produttive, induce ad adottare provvedimenti che possano, almeno in parte, concorrere a sostenere le stesse sotto il profilo economico;
- l'eventuale concessione dei benefici richiesti, anche in considerazione della loro collocazione in un periodo estivo che vede la Città meta di numerosi turisti, comporterebbe un afflusso di persone nel centro cittadino con evidente beneficio per tutte le attività produttive cittadine;

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare i provvedimenti necessari mettendo gratuitamente a disposizione degli organizzatori dell'evento il suolo pubblico necessario alla realizzazione delle manifestazioni che si andranno a programmare, con esclusione di quello destinato all'insediamento delle attività commerciali e di attrazione;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 21/02/2012 con l'associazione Apam per l'affidamento dell'incarico di sistemazione degli operatori del commercio su aree pubbliche e agli operatori dello spettacolo viaggiante, scaduta con l'edizione del Perdono 2016;

CONSIDERATO che.

- L'esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio riferito, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di altro soggetto a cui affidarlo ovvero di stabilire diversa modalità di espletamento del servizio;
- La proroga è un istituto utilizzabile dalle amministrazioni per il tempo strettamente necessario a completare procedure di gara già indette o ad attivarle ed ultimarle ex novo ed un semestre, secondo giurisprudenza costante, può ritenersi la soglia massima ragionevole accettabile
- Le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga dei contratti, indicano che questa, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa (art.97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more di individuazione del nuovo contraente (deliberazione n.66 del 18.7.2012 – deliberazione n.86 del 6.10.2011);
- Lo svolgimento della manifestazione estiva che occupa deve intendersi del tutto straordinaria e non prevista e, in ogni caso, configura, in dipendenza dell'agio spettante al soggetto incaricato del servizio, affidamento di cui all'art.36/2° lett."a" del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO l'art. 16 della L.R. n. 135 del 23/12/99;

VISTO il D.Lgs. n.163/2006;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per le attività dello spettacolo viaggiante – luna park Perdono, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 27/03/07

VISTA la delibera G.C. n. 176 del 23.07.2015 “Servizi pubblici a domanda individuale trasporto scolastico. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2015”;

VISTO il parere favorevole reso dal dirigente del Settore Servizi Attività Tecniche e Produttive, espresso ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

D E L I B E R A

Per quanto esposto nella premessa della presente deliberazione, costituente motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90

- 1) concedere al Comitato Feste Ortona, il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione della manifestazione di cui in narrativa;
- 2) autorizzare lo svolgimento della realizzazione dell'evento “PERDONO 2016 (ed. Estiva)” da svolgersi nelle giornate di venerdì 1 luglio, sabato 2 luglio e domenica 3 luglio 2016, nelle seguenti aree del quartiere Terravecchia: P.za S. Tommaso, c.so Matteotti, p.za Plebiscito Via G.D' Annunzio piano superiore del parcheggio Ciavocco;
- 3) Autorizzare l'Associazione Apam Fiva Confcommercio, in forza dell'affidamento delle festività Perdono 2016, a provvedere alla sistemazione degli operatori del commercio su aree pubbliche e agli operatori dello spettacolo viaggiante nelle aree indicate, demandando al competente dirigente l'adozione degli atti formali consequenziali, alle medesime condizioni del già citato affidamento;
- 4) Determinare nei seguenti periodi la permanenza nel parcheggio Ciavocco e P.za plebiscito le attività di divertimento: dal 30.06.2016 al 04.07.2016;
- 5) Individuare le seguenti aree per la sistemazione dei titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche presenti alle manifestazioni del Perdono 2016 – edizione estiva:

- **Corso Matteotti – Piazza San Tommaso – zona Terravecchia e p.za Plebiscito;**

- 6) Autorizzare, nel periodo 1 – 3 luglio 2016, la presenza continuativa dei commercianti su aree pubbliche nelle aree su citate, prevedendo una quota di partecipazione (nella quale è compresa la tassa di occupazione) così stabilita:

Vendita porchetta e prodotti di gastronomia	euro 200,00 (duecento)
Vendita di frutta secca	euro 150,00 (centocinquanta)
vendita di dolci (caramelle e mandorlati)	euro 150,00 (centocinquanta)
Vendita giocattoli , simili e oggetti vari	euro 150,00 (centocinquanta)
Vendita di crepes	euro 70,00 (settanta)
Vendita di zucchero filato	euro 70,00 (settanta)

Vendita palloncini euro 50,00 (cinquanta)

Ogni settore aggiunto al banco di vendita predominante sarà soggetto al versamento del contributo corrispondente alla somma determinata per ogni singolo settore;

vendita e somministrazione bevande 200,00 (duecento)

ogni pagamento dovuto dai singoli commercianti dovrà avvenire tramite bollettino di conto corrente postale dell'Ente, ove si dovrà riscuotere direttamente (spuntisti) dovrà farsi uso di appositi bollettini numerati e vidimati dal Comune di Ortona che provvederà, a mezzo di proprio dipendente incaricato unitamente a persona designata dal gestore, alla riscossione del dovuto;

con le stesse modalità si procederà alla riscossione del contributo da parte dei giostrai, così come previsto dal regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per le attività dello spettacolo viaggiante – luna park Perdono, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 27/03/07;

- 7) Vietare nel centro urbano, durante il periodo della manifestazione (dal 01.07.2016 al 03.07.2016), l'esercizio di vendita su aree pubbliche in forma itinerante;
- 8) Incaricare il Comandante della P.M. di predisporre le relative ordinanze, con l'apposizione della segnaletica di legge;
- 9) Incaricare il Servizio attività produttive di predisporre gli atti relativi all'assegnazione delle aree ed al rilascio delle licenze d'inizio attività per il Parco Divertimenti, previo parere della Commissione Comunale di Vigilanza per le Attività di Pubblico Spettacolo e gli atti relativi per le aree commerciali;
- 10) Dare atto che la partecipazione dell'Ente alla manifestazione di che trattasi non comporterà responsabilità in solido per l'Ente che si solleva da ogni onere o responsabilità, civile e penale in ordine all'organizzazione e gestione dell'evento, che resta totalmente e unicamente a carico del Comitato Feste Ortona e/o dei soggetti terzi eventualmente dallo stesso contrattualizzati o incaricati per prestazioni di opere o servizi nell'ambito della predetta iniziativa, per eventuali danni cagionati a persone e/o cose nonché ogni onere in ordine alla normativa in materia di sicurezza, sanità, lavoro e fiscale;
- Il Comitato Manifestazioni Ortonesi dovrà richiedere tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli eventi che andrà ad organizzare.-

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **F. LICENZIATO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 21 giugno 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 21 giugno 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**